

Odg Carcere: ripartire dalla Costituzione

Le persone che si sono suicidate in carcere nel 2022 sono state **85. In Lombardia i suicidi hanno interessato 16 persone.** Si tratta del dato più elevato degli ultimi dieci anni. 32 persone (38,1 %) erano in attesa di primo giudizio. **38** avevano una **pena residua fino a 3 anni. 34 suicidi hanno riguardato persone riconosciute con fragilità personali o sociali** (senza fissa dimora, persone con disagio psichico, ecc.). Segnali che ci portano ad affermare che il carcere è di fatto il luogo della “detenzione sociale” e del “fallimento sociale” dove vengono intercettati quei problemi che il territorio non è stato in grado di affrontare.

Ma i suicidi toccano anche gli agenti di polizia penitenziaria: 69 negli ultimi 10 anni.

In carcere, insomma, si vive e si lavora male.

È evidente che non possono bastare gli interventi sporadici del Ministero della Giustizia e della Regione tesi alla riduzione del rischio suicidario se non seguono fatti concreti: è necessario un adeguamento del personale dell'area sanitaria – anche con competenze specialistiche - ed educativa, oltre a quello della polizia penitenziaria, dedicato a questi aspetti, così delicati. Soprattutto, in un contesto in cui le carenze strutturali degli istituti e il sovraffollamento rimangono gli ancestrali elementi di criticità del sistema penitenziario. La vicenda legata all'evasione verificatasi all'IPM Beccaria ha portato alla luce l'inadeguatezza dell'intervento penitenziario che non riesce a creare prospettive reali di inclusione e di reinserimento sociale in coloro che lo subiscono, soprattutto se scollegato dalla realtà territoriale.

Mai come adesso è necessario pensare al superamento di un sistema dell'esecuzione penale “carcere-centrico” e puntare sempre più alle pene alternative, in connessione con il contesto di inserimento. Ma per fare questo è necessario implementare il numero degli operatori addetti dell'UEPE e mettere in campo i giusti investimenti: non si possono fare le nozze con i fichi secchi, se veramente ci si crede.

Il quadro delineato conferma che all'interno degli istituti penitenziari il diritto ad una vita dignitosa non è garantito. Lo scollamento tra i principi costituzionali, i dettami dell'ordinamento penitenziario e la realtà, è profondo.

Il lavoro ne è l'esempio. Esso dovrebbe rappresentare lo strumento principale su cui investire per realizzare percorsi finalizzati al reinserimento sociale. Invece, è un elemento residuale e quando c'è, serve a riempire il tempo vuoto, non è dignitoso o rischia di assumere un carattere suppliziante, quando le persone detenute partecipano gratuitamente ai progetti di pubblica utilità, spesso intesi come forme di riscatto e di restituzione verso la società. Si è ancora fermi al concetto di lavoro penitenziario come elemento affittivo teso a ripagare il male commesso dal reo?

La disparità di trattamento con il lavoro libero è notevole, nonostante l'art. 35 della Costituzione preveda la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, compreso il lavoro penitenziario. Lo dimostra il contenzioso giudiziario promosso dalla nostra organizzazione per il riconoscimento ai lavoratori detenuti impiegati in attività per conto dell'amministrazione penitenziaria, dei più elementari diritti previsti per tutti i lavoratori (la mancata formalizzazione del contratto di lavoro, la sperequazione della retribuzione etc...) e del diritto alla NASPI.

Le azioni delle politiche attive del lavoro previste dal PNRR rappresentano una ulteriore occasione per realizzare percorsi di reinclusione sociale, attraverso l'attivazione di itinerari formativi adeguati

e l'insediamento di servizi dedicati all'interno degli istituti penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna.

La sfida si vince se il sistema penitenziario verrà messo nelle condizioni di fornire nuove opportunità a chi ha commesso un reato ed è stato privato della libertà. Tenendo ben presente che la finalità rieducativa della pena è un diritto soggettivo della persona reclusa che discende dalla Costituzione e che va al di là dell'orientamento delle politiche penitenziarie. Così come tutti gli altri diritti previsti dalla Carta Costituzionale che non possono essere negati solo perché destinati a persone detenute.

In quest'alveo si colloca la discussione sull'ergastolo ostativo, misura che non può che trovare applicazione nel rispetto dei dettami costituzionali richiamati dalla sentenza 97/2021 della Corte Costituzionale in un'ottica di contrasto - in particolare - alla criminalità organizzata di stampo mafioso di cui anche il territorio lombardo è profondamente intriso.